

DELIBERAZIONE 17 MARZO 2026

78/2026/R/COM

**DEFINIZIONE DEI PARAMETRI INFLATTIVI, RELATIVI ALL'ANNO 2025, COMUNI AI
SERVIZI INFRASTRUTTURALI ENERGETICI SOGGETTI ALLA REGOLAZIONE ROSS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1378^a riunione del 17 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, sul miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno;
- il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni (di seguito: regolamento (UE) 2016/792);
- il regolamento (UE) 2017/460 della Commissione del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (regolamento TEN-E);
- il regolamento (UE) 2024/1747 del parlamento europeo e del consiglio del 13 giugno 2024, sul miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno;
- Regolamento delegato (UE) 2024/3159 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2016/792 per quanto riguarda la classificazione dei consumi e l'inclusione di giochi, lotterie e scommesse (di seguito: Regolamento delegato (UE) 2024/3159);

- il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1182 della Commissione, del 17 giugno 2025, che istituisce norme dettagliate sulla riscalatura degli indici armonizzati sulla base del 2025 come periodo di riferimento comune dell'indice (di seguito: regolamento di esecuzione (UE) 2025/1182);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 come convertito dalla legge 17 aprile 2022, n. 34;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A (RTDG), in vigore dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito: TIROSS 2024-2031 o semplicemente TIROSS);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/EEL e il relativo Allegato A (RTTE);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL e i relativi Allegati A (TIT), B (TIME) e C (TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2024, 173/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 173/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2024, 216/2024/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2024, 253/2024/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 579/2024/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 585/2024/R/EEL;

- la deliberazione 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 1° aprile 2025, 137/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 137/2025/R/GAS) e il relativo Allegato A (RTSG).
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2025, 215/2025/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 1° luglio 2025, 293/2025/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l'Autorità ha approvato la regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, per il periodo 2024-2031 (TIROSS), recante criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base;
- il TIROSS 2024-2031 prevede che la concreta applicazione di tali criteri generali ai singoli servizi, con particolare riferimento ai parametri rilevanti ai fini della determinazione dei ricavi ammessi dei gestori infrastrutturali, sia demandata alle specifiche regolazioni settoriali;
- in materia di aggiornamento della *baseline* di spesa di capitale, il comma 16.4 del TIROSS – così come modificato con la deliberazione 130/2025/R/COM a decorrere dalla rivalutazione dell'anno 2024 rilevante per l'anno tariffario 2025 – prevede che, ai fini della determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi, il tasso medio dell'Indice di rivalutazione del capitale per la costruzione di un Indice con base 1 nell'anno $t-1$, venga definito *ex post*, in modo omogeneo per tutti i servizi, sulla base dei valori effettivi dell'Indice dell'anno $t-1$, prendendo a riferimento la variazione annuale dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo all'Italia (IPCA Italia) pubblicata da Eurostat;
- in materia di aggiornamento della *baseline* dei costi operativi, il comma 36.1 del TIROSS prevede che i dati relativi ai costi operativi, esclusi i costi relativi ad acquisti di energia elettrica, gas o altri combustibili, e i c.d. costi "*on top*", siano aggiornati sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dall'anno $t-1$ all'anno t rilevato dall'Istat;
- ai sensi del comma 36.2 del TIROSS, i valori del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sono uguali per tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, e sono fissati annualmente con deliberazione dell'Autorità a decorrere dal primo anno di applicazione del TIROSS, una volta disponibili i dati sui prezzi al consumo effettivi di dicembre dell'anno t ;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS-base di cui al TIROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, a decorrere dal 2024 (di seguito: criteri ROSS), e disposto modifiche e integrazioni del TIROSS;
- con la deliberazione 130/2025/R/COM, l'Autorità ha tra l'altro definito *ex post*, in modo omogeneo per tutti i servizi, il tasso medio di variazione dell'Indice di

rivalutazione del capitale per la costruzione dell'Indice con base 1 nell'anno 2023, rilevante per l'anno tariffario 2024, e dell'Indice con base 1 nell'anno 2024, rilevante per l'anno tariffario 2025, ai sensi del comma 16.4 del TIROSS.

CONSIDERATO CHE:

- Istat pubblica, di norma nel mese di gennaio dell'anno $t+1$, i dati definitivi relativi alla variazione annuale dall'anno $t-1$ all'anno t dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), rilevante per l'anno tariffario t ai sensi dell'articolo 36 del TIROSS;
- Eurostat pubblica, di norma nel mese di gennaio dell'anno t , i dati definitivi relativi alla variazione annuale dall'anno $t-2$ all'anno $t-1$ dell'IPCA Italia, da utilizzare per la costruzione di un Indice di rivalutazione del capitale con base 1 nell'anno $t-1$, rilevante per l'anno tariffario t , ai sensi dell'articolo 16 del TIROSS;
- i dati necessari alla definizione dei parametri comuni per l'aggiornamento sia della *baseline* dei costi di capitale sia dei costi operativi dei servizi soggetti a regolazione ROSS con riferimento alle tariffe relative all'anno t sono quindi immediatamente disponibili da fonti pubbliche, liberamente accessibili e rese fruibili, di norma a decorrere dal mese di febbraio dell'anno t per i costi di capitale e $t+1$ per i costi operativi;
- per l'anno tariffario 2025 rilevano:
 - a) il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l'aggiornamento della *baseline* dei costi operativi all'anno 2025 pubblicato da Istat in data 16 gennaio 2026 e pari a 1,4%;
 - b) il tasso medio di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale per la costruzione dell'Indice con base 1 nell'anno 2024, sulla base della variazione annuale dell'IPCA Italia resa disponibile da Eurostat, già definito dall'Autorità con la deliberazione 130/2025/R/COM, pari all'1,1%;
- per l'anno tariffario 2026:
 - a) il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l'aggiornamento della *baseline* dei costi operativi all'anno 2026 sarà pubblicato da Istat a gennaio 2027;
 - b) Eurostat ha pubblicato, in data 19 gennaio 2026, i dati definitivi relativi alla variazione media annua nel 2025 dell'indice IPCA, da cui risulta che il valore dell'indice IPCA Italia è pari a +1,7%, rilevante per la determinazione del tasso medio di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale, per la costruzione dell'Indice con base 1 per l'anno 2025

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il regolamento delegato (UE) 2024/3159 della Commissione ha introdotto modifiche al regolamento (UE) 2016/792 riguardanti la compilazione dell'indice IPCA circa la classificazione dei consumi e l'inclusione di giochi, lotterie e scommesse; tali

modifiche si applicano alla trasmissione degli indici ad Eurostat a decorrere dal mese di riferimento di gennaio 2026;

- il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1182 ha definito norme dettagliate sulla riscalfatura degli indici armonizzati sulla base del 2025 come periodo di riferimento comune dell'indice, a norma del regolamento (UE) 2016/792, che prevede che gli indici armonizzati e i relativi sottoindici siano riscalfati sulla base di un nuovo periodo di riferimento comune, decorrente dal 2015;
- a partire dai dati provvisori di gennaio 2026, l'indice IPCA è pertanto calcolato e diffuso con base di riferimento 2025=100, in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea e in ottemperanza a quanto richiesto dal regolamento (UE) 2024/3159 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1182; tale indice è denominato da Eurostat "*Harmonised index of consumer prices* (HICP), ECOICOP ver.2"; di conseguenza, l'indice IPCA utilizzato dall'Autorità per la rivalutazione dei costi di capitale ai sensi della deliberazione 130/2025/R/COM, denominato da Eurostat "*Harmonised index of consumer prices* (HICP) e calcolato con la metodologia ECOICOP ver.1, non sarà più aggiornato a partire dai dati inviati ad Eurostat a decorrere dal mese di riferimento di gennaio 2026.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire, per tutti i servizi soggetti a regolazione ROSS, i parametri inflattivi comuni per l'aggiornamento della *baseline* dei costi di capitale e dei costi operativi; in particolare, definire:
 - a) il tasso di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, di cui al comma 36.2 del TIROSS, dal 2024 al 2025, pari allo 1,4%, sulla base della variazione annuale di cui alla pubblicazione Istat del 16 gennaio 2026, rilevante per l'anno tariffario 2025;
 - b) il tasso di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale, di cui al comma 16.4 del TIROSS, dal 2024 al 2025, per la costruzione dell'Indice con base 1 nell'anno 2025 rilevante per l'anno tariffario 2026, pari all'1,7%, in funzione del tasso di variazione dell'IPCA, sulla base della pubblicazione Eurostat del 19 gennaio 2026

DELIBERA

Articolo 1

Definizione dei parametri comuni ai servizi soggetti alla regolazione ROSS

- 1.1 Il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, definito *ex post* in modo omogeneo per tutti i servizi soggetti alla regolazione ROSS ai sensi del comma 36.2 del TIROSS, per l'aggiornamento della *baseline* dei costi operativi all'anno 2025, è pari allo 1,4%.

- 1.2 Il tasso medio di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale, definito *ex post* in modo omogeneo per i servizi soggetti alla regolazione ROSS ai sensi del comma 16.4 del TIROSS, per la costruzione dell'Indice con base 1 nell'anno 2025 rilevante per l'anno tariffario 2026, è pari all'1,7%.

Articolo 2
Disposizioni finali

- 2.1 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua